



Comune di OVARO

Provincia di Udine

*Nota integrativa al bilancio
di previsione
2024/2026*

La nota integrativa è un allegato del Bilancio di Previsione finanziario che ha la funzione di illustrare i dati sintetici riportati nel bilancio d'esercizio e fornire le informazioni necessarie per una adeguata interpretazione.

Trova disciplina nell'Allegato n. 4/1, punto 9.11, al decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118, e successive modifiche ed integrazioni, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi "Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio".

Ai sensi della suddetta normativa la Nota Integrativa al bilancio di previsione, presenta almeno i seguenti contenuti:

1. I criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l'accantonamento a tale fondo;
2. L'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti e dai vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
3. L'elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti e dai vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
4. L'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili;
5. Nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendono anche investimenti ancora in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile porre in essere la programmazione necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi;
6. L'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti;
7. Gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;
8. L'elenco dei propri enti ed organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi sono consultabili nel proprio sito internet fermo restando quanto previsto per gli enti locali dall'articolo 172, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
9. L'elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale;
10. Altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio.

1. Criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, gli accantonamenti per le spese potenziali e il fondo crediti di dubbia esigibilità

La formulazione delle previsioni è stata effettuata, per ciò che concerne la spesa, tenendo conto delle spese sostenute in passato, delle spese obbligatorie, di quelle consolidate e di quelle derivanti da obbligazioni già assunte in esercizi precedenti.

Le spese per utenze riferite alla fornitura di energia elettrica e gasolio da riscaldamento che, a seguito della crisi energetica innescata dal conflitto in corso tra Russia ed Ucraina, sono aumentate in modo esponenziale, sono state quantificate come di seguito esposto. Relativamente alla fornitura di gasolio da riscaldamento, è stato tenuto conto degli attuali prezzi previsti dalla convenzione Consip per la fornitura di gasolio da riscaldamento extra-rete. Per quanto attiene alla fornitura di energia elettrica, per la quale ci si avvale delle convenzioni Consip vigenti, il Comune con decorrenza da gennaio 2023 è passato da un contratto a prezzo fisso scaduto a dicembre 2022 (che ha evitato al nostro Comune i maggiori costi che hanno messo in ginocchio numerosi enti) ad un contratto di fornitura a prezzo variabile che non permette di prevedere con precisione i costi, in quanto i relativi prezzi soggiacciono a fluttuazioni importanti in quanto dipendenti da fattori economici globali. Anche il contratto sottoscritto a settembre 2023 per la fornitura nel periodo gen-dic 2024 è un contratto a prezzo variabile, in quanto il prodotto energia a prezzo fisso non è più disponibile in convenzione Consip.

In questo contesto di grande incertezza cercando di attenersi ai principi contabili che impongono una previsione di spesa attendibile, coerente, prudente e veritiera, le spese energetiche sono state quantificate sulla base dei prezzi medi registrati nel corso dell'anno 2023, mantenendo comunque un certo livello di prudenza nell'eventualità di oscillazioni al rialzo. In corso d'anno l'andamento delle spese sarà monitorato con attenzione e si provvederà, qualora necessario, a manovre correttive.

Per quanto attiene le funzioni svolte dalla Comunità di Montagna della Carnia a favore del Comune (gestione del personale dipendente, gestione tributi comunali, servizio vigilanza, gestione servizio SUAP, gestione CUC, sistemi informativi, statistica ed informazione tecnica-territoriale), la previsione di spesa è presuntiva e valorizzata sulla base della previsione definitiva 2022, in assenza di dati riferiti al riparto delle spese dell'esercizio 2023 e preventivi 2024.

Analogamente, per la parte entrata l'osservazione delle risultanze degli esercizi precedenti è stata alla base delle previsioni, tenendo conto, per le entrate tributarie, della conferma di aliquote e tariffe relative all'Addizionale Comunale e all'Imposta Locale Immobiliare Autonoma che da gennaio 2023 ha sostituito l'IMU.

Relativamente alle tariffe TARI, le stesse sono annualmente soggette a rimodulazione al fine della totale copertura dei costi di servizio, e saranno approvate entro il 30 aprile 2024 ai sensi del D.L. 30.12.2021, n. 228, in modo compatibile sia con la gestione del prelievo che con le attività connesse all'aggiornamento del PEF sulla base dei criteri di Arera. Le previsioni di bilancio sono state quantificate con riferimento al PEF quadriennio 2022-2025 validato dall'Ausir con deliberazione dell'Assemblea regionale d'Ambito n. 33 del 17.05.2022.

I trasferimenti che alimentano il Titolo 2 delle entrate misurano la contribuzione da parte dello Stato, della Regione, di organismi dell'Unione Europea e di altri enti del settore pubblico allargato finalizzata sia ad assicurare l'ordinaria gestione dell'ente che ad erogare i servizi di propria competenza. Nelle more dell'approvazione del bilancio regionale 2024/2026, le entrate per trasferimenti ordinari della regione (FUC) sono state previste in misura pari al 2023, stante che il bilancio regionale 2023/2025 prevede il medesimo stanziamento sul triennio.

Al titolo 2° dell'entrata è stato previsto il nuovo trasferimento regionale derivante dalla monetizzazione dell'energia fornita a titolo gratuito alla Regione da parte dei concessionari di impianti di grande derivazione di acqua ad uso idroelettrico come previsto dalla L.R. 06.11.2020, n. 21.

I trasferimenti da imprese e altri soggetti hanno importi irrilevanti se non addirittura nulli.

Le Entrate extratributarie costituiscono il terzo componente nella definizione dell'ammontare complessivo delle risorse destinate al finanziamento della spesa corrente. Sono compresi in questo titolo i proventi dei servizi pubblici, i proventi dei beni dell'ente, gli interessi sulle anticipazioni e crediti, gli utili netti delle aziende speciali e partecipate, i dividendi di società e altre poste residuali come i proventi diversi.

La Legge n. 160/2019 – art. 1, cc. 816-847 – ha previsto l'istituzione a decorrere dal 2021 del Canone Unico Patrimoniale (canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria) e del Canone Unico Mercatale (canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate). Per l'esercizio 2024 vengono confermate le tariffe dell'anno precedente.

Sono previsti a bilancio proventi per violazioni al codice della strada, ai sensi dell'art. 208 del Codice della Strada, per un importo presunto di € 2.000,00. Gli stessi, ai sensi della vigente normativa in materia, sono destinati al finanziamento di interventi correlati al miglioramento della circolazione stradale, al potenziamento e miglioramento della segnaletica e della sicurezza sulla viabilità di competenza comunale, interventi per i quali sono previste congrue risorse di bilancio.

Si specifica, inoltre, che è in corso una revisione del Piano Economico della Gestione Forestale per la verifica e l'adeguamento della capacità di taglio di legname.

Le entrate accertate a bilancio 2023 sono riferite totalmente ad utilizzazioni boschive di piante attaccate da bostrico tipografo. Nessun lotto "ordinario" è stato assegnato al taglio nell'intento di preservare il bosco nei luoghi in cui l'infestazione non si è manifestata. La previsione di bilancio 2024 è valutata in modo prudenziale sulla base dei tagli boschivi la cui utilizzazione è ancora in corso, già progettati per l'assegno di piante bostricate ma non ancora venduti, ovvero già posti in vendita ed attualmente sospesi, la cui ripresa è prevista nel 2024.

Per quanto riguarda le spese potenziali, si è provveduto all'accantonamento di somme al **fondo potenziali spese future** derivanti principalmente da conguagli su forniture energia (€ 3.000,00), al **fondo indennità fine mandato** spettante al Sindaco (€ 2.350,00) ed al **fondo rinnovi contrattuali** del personale dipendente (€ 20.000,00) stante che a seguito della sottoscrizione del CCRL 19.07.2023 normativo ed economico 2019-2021, l'anno 2024 sarà di vacanza contrattuale.

Per la **determinazione del fondo crediti di dubbia esigibilità** si è provveduto ad individuare le entrate che possono dare luogo a crediti di dubbia e difficile esazione, con esclusione dei trasferimenti da parte di altre amministrazioni pubbliche e le entrate che, ai sensi dei nuovi principi contabili, vengono accertate per cassa come ad esempio l'ILIA.

Si è tenuto conto in particolare **nel titolo primo** delle entrate che vengono rimosse tramite ruolo (TARI) e delle entrate derivanti da evasione tributaria, **nel titolo terzo**, dai proventi dalla vendita di beni e servizi e dalla locazione dei beni immobili di proprietà dell'ente.

Il D.M. 25.07.2023 ha reintrodotta la modalità di calcolo del FCDE in sede di bilancio di previsione prevista per i soli primi cinque anni di adozione del principio di competenza finanziaria. Viene ora consentito di calcolare tale accantonamento, in sede di previsione, sulla base di quattro distinte modalità di calcolo della media tra incassato ed accertato, attribuendo la scelta del metodo al

Responsabile del Servizio Finanziario con l'onere di motivarla nella nota integrativa: media aritmetica sui totali, media aritmetica sui rapporti, media ponderata sui totali, sommatoria delle percentuali ponderate.

L'accantonamento al FCDE sul bilancio 2024-2026 è stato valorizzato tenendo conto del minor importo calcolato in base ai diversi sistemi previsti dal principio contabile applicato alla contabilità finanziaria, in ragione delle seguenti considerazioni:

- il principio contabile della "costanza", in base al quale il metodo di calcolo utilizzato deve essere mantenuto costante nel tempo; l'eventuale cambiamento dei criteri di valutazione deve rappresentare un'eccezione nel tempo e risultare adeguatamente motivata, al fine di permettere la comparabilità dei documenti contabili nel corso degli anni;
- il principio contabile della "continuità" in base al quale il calcolo della media adottato in sede di bilancio di previsione dovrà coincidere con quello utilizzato in sede di rendiconto;
- la comparazione dei calcoli eseguiti con tutte le diverse modalità previste, le cui risultanze differiscono per importi non importanti;
- la situazione delle riscossioni rispetto agli accertamenti nel nostro Comune si attesta su buone percentuali ed è relativamente stabile nell'ultimo quinquennio, pertanto non si ravvisa la necessità di eseguire le medie ponderate con i pesi che privilegiano la situazione dell'ultimo biennio;
- la scelta sarà rivalutata annualmente in occasione dei futuri bilanci e, qualora si ravvisasse la necessità di modificare il metodo di calcolo affinché l'accantonamento risulti conforme alla mutata realtà contabile del Comune, verranno fornite opportune motivazioni a supporto.

L'importo accantonato in bilancio ammonta a € 19.501,88 per ciascun anno del triennio di programmazione.

Nella elaborazione del calcolo ci si è avvalsi della facoltà, chiarita dalla Faq di Arconet n. 25 del 26.10.2017, in ordine allo slittamento del quinquennio di riferimento al fine di considerare anche le riscossioni effettuate nell'anno successivo in conto residui dell'anno precedente.

Non ci si è avvalsi, invece, della facoltà prevista dall'art.107-bis del D.L. 17.3.2020 n.18, convertito nella Legge n. 27/2020 in ordine alla possibilità di esclusione dell'anno 2020 dagli anni presi a base per il calcolo, nell'intento di escludere eventuali cali di entrate causati dalla pandemia sui dati del 2020 (in tal caso verrebbe considerato due volte l'anno 2019 in luogo del 2020).

Si rinvia all'allegato c) al bilancio di previsione per la composizione dettagliata del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità per ciascun anno del triennio di programmazione.

Ai sensi dell'art. 9, comma 2 del recente D.L. 06.11.2021, n. 152 con deliberazione di Giunta da adottare entro il 28 febbraio 2024 e qualora ne ricorrano i presupposti riferiti all'esercizio precedente, è iscritto nella parte corrente del bilancio nella missione 20 programma 03 un accantonamento denominato "**Fondo di garanzia debiti commerciali**", sul quale non è possibile disporre impegni e pagamenti, che a fine esercizio confluisce nella quota libera del risultato di amministrazione (art. 1, cc. 859 e 862, L. 30 dicembre 2018, n. 145).

L'iscrizione del fondo in bilancio è obbligatoria se il debito commerciale residuo rilevato alla fine dell'esercizio precedente non si sia ridotto almeno del 10% rispetto a quello del secondo esercizio precedente.

In ogni caso, le medesime misure non si applicano se il debito commerciale residuo scaduto, ai sensi del citato articolo 33 del decreto legislativo n. 33 del 2013, rilevato alla fine dell'esercizio precedente non è superiore al 5 per cento del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio (art. 1, c. 859, lett. a, e c. 868).

Verificandosi le predette condizioni, lo stanziamento del fondo deve essere pari al 5% degli stanziamenti di spesa per acquisto di beni e servizi dell'esercizio in corso, con esclusione di quelli finanziati con risorse aventi vincolo di destinazione (art. 1, c. 859, lett. a), c. 862, lett. a), e c. 863). L'iscrizione del fondo in bilancio è, inoltre, obbligatoria anche se il debito commerciale residuo rilevato alla fine dell'esercizio precedente si sia ridotto di oltre il 10% rispetto a quello del secondo esercizio precedente, ma l'ente presenta un indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente, non rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali (art. 1, c. 859, lett. b).

Verificandosi la predetta condizione, lo stanziamento del fondo deve essere pari (art. 1, c. 862, lett. b), c), d) e c. 863):

- a) al 5 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, in caso di mancata riduzione del 10 per cento del debito commerciale residuo oppure per ritardi superiori a sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;
- b) al 3 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra trentuno e sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;
- c) al 2 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra undici e trenta giorni, registrati nell'esercizio precedente;
- d) all'1 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra uno e dieci giorni, registrati nell'esercizio precedente.

I tempi di pagamento e di ritardo sono elaborati mediante la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni dei crediti (art. 1, c. 861).

I tempi del ritardo sono calcolati tenendo conto anche delle fatture scadute che gli enti non hanno ancora provveduto a pagare.

Nel corso dell'esercizio l'accantonamento al fondo è adeguato alle variazioni di bilancio relative agli stanziamenti di spesa per acquisto di beni e servizi, con esclusione di quelli finanziati con risorse aventi vincolo di destinazione.

Il Fondo di garanzia debiti commerciali accantonato nel risultato di amministrazione è liberato nell'esercizio successivo a quello in cui risultano rispettati i parametri di riduzione dei tempi di pagamento e la riduzione dell'ammontare complessivo dei propri debiti commerciali. (art. 1, c. 863).

L'Ente, non trovandosi nelle condizioni previste dalla norma sopra richiamata, allo stato attuale non è tenuto all'accantonamento al Fondo di garanzia debiti commerciali che non è stato pertanto previsto nel Bilancio di Previsione 2024-2026.

A decorrere dall'anno 2022 è entrato a regime l'obbligo di accantonamento in apposito fondo vincolato denominato **"Fondo perdite partecipate"** previsto dall'art. 21 del D.Lgs. n. 175/2016 (TUSP). Tale obbligo consiste nell'accantonamento, nell'anno successivo, di un importo pari al risultato negativo della società partecipata non immediatamente ripianato, in misura proporzionale alla quota di partecipazione, a prescindere dall'entità, anche esigua, della partecipazione. Il Comune, non sussistendo situazioni di perdite non ripianate con riferimento alle proprie partecipate, non è attualmente tenuto all'accantonamento al Fondo perdite partecipate.

2. Elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre 2023, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente

In occasione della predisposizione del bilancio di previsione è necessario procedere alla determinazione del risultato di amministrazione presunto, che consiste in una previsione ragionevole del risultato di amministrazione dell'esercizio precedente, formulata in base alla situazione dei conti alla data di elaborazione del bilancio di previsione.

Il risultato di amministrazione presunto al 31.12.2023 ammontante a € 1.944.507,96 è distinto in fondi vincolati, accantonati, destinati e liberi.

La quota accantonata totale di € 310.193,31 del risultato di amministrazione è costituita da:

- l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità (principio 3.3) per complessivi € 83.830,23 calcolato in via presunta e prudenziale sulla base della situazione attuale;
- l'accantonamento dell'indennità fine mandato spettante al Sindaco per complessivi € 7.021,00;
- l'accantonamento del fondo salario accessorio personale dipendente quale riduzione ai sensi art. 23.2 del D.lgs. 75/2017 per complessivi € 37.999,12;
- Fondo passività potenziali per € 70.100,00 (per spese legali);
- Fondo passività potenziali conguagli spese forniture energia elettrica e gas per € 23.000,00;
- Fondo rinnovi contrattuali personale dipendente € 88.242,96.

La quota vincolata totale di € 564.317,09 si riferisce:

- a vincoli derivanti da leggi e principi contabili € 204.517,20;
- a vincoli derivanti da trasferimenti € 296.211,34, relativi principalmente a contributi pluriennali a sollievo degli oneri di ammortamento dei mutui concessi in anticipo rispetto alla data di ammortamento del mutuo stesso, e conseguentemente accantonati per la copertura delle ultime rate dei mutui e a contributi per finanziamento OO.PP. incassati e non perfezionati con impegni al termine degli esercizi precedenti per € 62.068,47, all'anticipo del 10% sul finanziamento del progetto PNRR Borghi Storici per € 160.000,00 oltre a contributi regionali per realizzazione di interventi specifici di investimento o di progetti di parte corrente;
- a vincoli formalmente attribuiti dall'ente per la realizzazione di investimenti € 63.588,55.

Inoltre viene data evidenza della quota destinata agli investimenti per € 90.792,31, e della quota disponibile per € 979.205,25.

L'avanzo di amministrazione effettivo verrà esattamente quantificato a seguito delle operazioni di riaccertamento dei residui e di approvazione del rendiconto di gestione 2023.

3. Elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto

Lo schema di bilancio non prevede applicazione di quote vincolate e accantonate dell'avanzo presunto al 31.12.2023, pertanto non si renderà necessario procedere entro il 31.01.2024 all'aggiornamento del prospetto del risultato di amministrazione presunto.

4. Elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili.

Nel corso del triennio di programmazione non è stato previsto il ricorso all'indebitamento. Per il dettaglio delle spese di investimento programmate e delle relative risorse di finanziamento, si fa riferimento a quanto esplicitato nel DUP.

5. Fondo pluriennale vincolato

Il FPV è un saldo finanziario costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è stata accertata l'entrata.

Secondo il nuovo principio contabile della competenza finanziaria potenziata gli impegni finanziati da entrate a specifica destinazione, di parte corrente o investimenti, sono imputati negli esercizi in cui l'obbligazione diventerà esigibile. Questo comporta che lo stanziamento di spesa riconducibile all'originario finanziamento può essere ripartito pro-quota in più esercizi, attraverso l'impiego del cosiddetto "Fondo Pluriennale Vincolato".

Il FPV ha proprio lo scopo di fare convivere l'imputazione della spesa secondo questo principio (competenza potenziata) con l'esigenza di evitare la formazione di componenti di avanzo o disavanzo artificiose, e questo a partire dalla nascita del finanziamento e fino all'esercizio in cui la prestazione connessa con l'obbligazione passiva avrà termine. Questa tecnica contabile consente di evitare sul nascere la formazione di residui passivi che, nella nuova ottica, hanno origine solo da debiti effettivamente liquidi ed esigibili sorti nello stesso esercizio di imputazione contabile. Il fenomeno dell'accumulo progressivo di residui attivi e passivi di esito incerto e d'incerta collocazione temporale, pertanto, non trova più spazio nel nuovo ordinamento degli enti locali.

La normativa in materia contabile estende l'impiego della tecnica del fondo pluriennale anche a casistiche diverse da quelle connesse con spese finanziate da entrate a specifica destinazione, ma solo per limitati casi e circostanze particolari espressamente previste dalla legge.

Per entrare più nel dettaglio: nella parte spesa, la quota di impegni esigibili nell'esercizio restano imputati alle normali poste di spese, mentre il FPV /U accoglie la quota di impegni che si prevede non si tradurranno in debito esigibile nell'esercizio di riferimento, in quanto imputabile agli esercizi futuri. L'importo complessivo di questo fondo (FPV/U), dato dalla somma di tutte le voci riconducibili a questa casistica, viene poi ripreso tra le entrate del bilancio immediatamente successivo (FPV/E) in modo da garantire, sul nuovo esercizio, la copertura della parte dell'originario impegno rinviata al futuro. Viene così ad essere mantenuto in tutti gli anni del bilancio il pareggio tra l'entrata (finanziamento originario oppure fondo pluriennale vincolato in entrata) e la spesa complessiva dell'intervento previsto (somma dell'impegno imputato nell'esercizio di competenza e della parte rinviata al futuro; quest'ultima, collocata nelle poste conducibili al fondo pluriennale di uscita). Il valore complessivo del fondo pluriennale al 31/12 di ciascun esercizio è dato dalla somma delle voci di spesa relative a procedimenti sorti in esercizi precedenti (componenti pregresse del FPV/U) e dalle previsioni di uscita riconducibili al bilancio in corso (componente nuova del FPV/U).

Per il dettaglio della composizione del Fondo pluriennale vincolato si fa riferimento all'allegato al bilancio di previsione, specificando che al momento non vi sono poste previste in entrata nell'anno 2024 per Fondo pluriennale vincolato.

Stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato:

Attualmente il Fondo pluriennale vincolato non prevede alcuna valorizzazione ma sarà, entro fine esercizio, soggetto a modifiche in seguito alle operazioni di variazione dei cronoprogrammi di spesa e conseguenti reimputazioni a valere sulla gestione del corrente bilancio 2023-2025 e naturalmente recepiti nel bilancio 2024-2026. Infatti qualora un'opera pubblica sia già stata avviata nel 2023, e siano già maturate le condizioni per l'attivazione del Fondo Pluriennale Vincolato, di cui al punto 5.4.9 del principio 4.2, l'inserimento nel bilancio 2024 avverrà prima della chiusura dell'esercizio 2023 con la consueta determina di aggiornamento dei cronoprogrammi dei LL.PP., al fine di evitare una duplicazione dello stanziamento.

6. Elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti

Il Comune di Ovaro non ha rilasciato alcuna garanzia.

7. Oneri e impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata

L'Ente non ha stipulato contratti relativi a strumenti finanziari derivati o comunque contratti di finanziamento che includono una componente derivata.

8. Elenco dei propri enti ed organismi strumentali

Il Comune di Ovaro non ha propri organismi strumentali.

9. Elenco delle società possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale

Così come specificato sul DUP, con deliberazione consiliare n. 80 del 28.12.2022 si è provveduto alla revisione annuale periodica delle partecipazioni detenute al 31.12.2021 ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 19.08.2016, n. 175, con la quale si è preso atto della mancanza dei requisiti per il mantenimento della partecipazione in Val Degnano Turismo e Servizi SCARL e della conseguente alienazione della stessa. Nel rinviare alla suddetta deliberazione per ulteriori dettagli, si elencano di seguito le società partecipate censite:

1. CAFC SPA quota di partecipazione diretta pari allo 0,047236% corrispondente a n. 383 azioni per un valore nominale di € 19.781,95. La partecipazione CAFC Spa è stata acquisita a seguito della procedura di fusione per incorporazione di Carniacque Spa (in cui il Comune possedeva una partecipazione), in CAFC Spa e formalizzata tra le parti con atto di fusione in data 27.12.2016, avente decorrenza dall'01.01.2017; la Società svolge, nell'interesse delle comunità locali ed anche per il Comune di Ovaro la gestione del servizio idrico integrato.

La società CAFC Spa possiede, a sua volta, azioni nella società Friulab srl che pertanto costituisce "partecipazione indiretta" del Comune di Ovaro: partecipazione CAFC Spa 88,40% - partecipazione indiretta Comune 0,041757% -.

2. ESCO MONTAGNA F.V.G. S.p.A. con una quota di partecipazione pari allo 0,545% (valore/costo € 1.500,00); la Società è stata costituita con lo scopo di operare nel campo della ricerca, produzione, approvvigionamento, trasporto, trasformazione, distribuzione, acquisto, vendita, utilizzo e recupero delle energie.

3. VAL DEGANO TURISMO E SERVIZI soc.coop. con una quota di partecipazione pari allo 5,245% (valore/costo € 1.500,00); la Società Cooperativa è una società che opera sul territorio comunale con scopi mutualistici della cooperativa, favorendo l'inserimento lavorativo in qualità di soci tramite la gestione, in forma associata, delle attività turistiche in genere favorendo quindi occupazione, valorizzazione di strutture ricettive turistiche nonché valorizzazione e promozione del territorio in generale. Questa partecipazione, soggetta a provvedimento di dismissione per mancanza dei requisiti minimi di cui all'art.20, c. 2, lett. d) del D.Lgs. 175/2016.

4. A & T 2000 SPA con una quota di partecipazione dello 0,066% corrispondente a n. 677 azioni del valore nominale di € 1,00 cad. per un valore nominale totale di € 677,00; la società opera in house providing per il servizio di gestione integrata dei rifiuti.

La revisione annuale periodica delle partecipazioni detenute al 31.12.2022 verrà sottoposta al consiglio comunale entro la scadenza di legge del 31.12.2023. Le quote di partecipazione diretta ed indiretta al 31.12.2022 sono invariate rispetto all'esercizio precedente.

Nel corso del 2023, con riferimento alle società partecipate dal Comune, sono state approvate le seguenti operazioni societarie:

- Con atto consiliare n. 8 del 04.04.2023 è stata deliberata l'acquisizione di ulteriori n. 641 azioni della società A&T 2000 Spa per al prezzo complessivo di € 4.634,43 (€ 7,23 per azione, di cui € 1,00 di valore nominale ed € 6,23 di sovrapprezzo); le procedure di aumento del capitale sociale sono completate;
- Con deliberazione consiliare n. 9 del 04.04.2023 sono stati assunti indirizzi per l'operazione di integrazione societaria tra CAFC Spa ed Acquedotto Poiana Spa che prevede, inizialmente, il conferimento da parte dei Comuni soci di Acquedotto Poiana Spa del 51% delle proprie azioni in CAFC Spa con efficacia dall'1.07.2023 e, successivamente, porterà alla fusione per incorporazione di Acquedotto Poiana Spa in CAFC Spa con efficacia dall'1.01.2034; tale operazione nel periodo intermedio (dall'1.07.2023 all'01.01.2034) determinerà il mantenimento della partecipazione di CAFC Spa in Acquedotto Poiana Spa e pertanto la partecipazione indiretta in Acquedotto Poiana Spa da parte di tutti i soci CAFC Spa, tra cui il Comune di Ovaro;
- Con deliberazione consiliare n. 10 del 04.04.2023 sono stati assunti indirizzi volti alla fusione per incorporazione di Friulab Srl in CAFC Spa, conseguente all'acquisto della partecipazione detenuta da Acquedotto Poiana Spa in Friulab Srl.

Inoltre, il Comune partecipa alle seguenti forme associative:

- Consorzio Boschi Carnici - partecipazione prevista da norma di legge che risponde ad esigenze di valorizzazione del territorio e delle risorse comunali;
- Autorità Unica per i servizi idrici ed i rifiuti (AUSIR) che subentra alle funzioni della Consulta d'Ambito per il Servizio Idrico Integrato "Centrale Friuli" a far data dal 01/01/2017 - partecipazione obbligatoria ope legis ai sensi della L.R. 5/2016;
- Consorzio dei Comuni del Bacino Imbrifero Montano del Tagliamento in Provincia di Udine e Pordenone – partecipazione prevista da norma di legge che risponde ad esigenze di valorizzazione del territorio e delle risorse comunali;

- Consorzio Sviluppo Economico Locale di Tolmezzo (CO.SI.L.T.) - partecipazione al fine di possibili interventi di realizzazione di attività produttive sul nostro territorio.

10. Altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio

Il bilancio 2024-2026 prevede entrate e spese correnti non ricorrenti. In particolare, la previsione dei gettiti derivanti dalla lotta all'evasione tributaria inserita a bilancio (euro 2.100), non supera la media degli incassi realizzati nell'ultimo quinquennio e pertanto può essere considerata costante e continuativa nel tempo ed essere destinata al finanziamento della spesa corrente. L'eventuale quota eccedente la predetta media sarà eventualmente successivamente inserita a bilancio e destinata al finanziamento di spese non ricorrenti.

Tra le entrate e spese non ricorrenti di parte corrente inoltre vi sono anche interventi PNRR progetti M1C1 INTERV. 1.2 abilitazione al cloud per le PA locali – Comuni (euro 42.824) e M1 C3 INTERV. 2.1 Attrattività Borghi storici.

Vengono allegati al bilancio i prospetti relativi all'utilizzo dei contributi e dei trasferimenti da parte degli organismi comunitari ed internazionali e quello delle funzioni delegate dalla Regione.

Relativamente alla politica tributaria comunale si richiama il seguente atto approvato dalla Giunta:
- GC n. 159 del 31.10.2023 di approvazione delle tariffe relative al Canone Unico Patrimoniale per l'anno 2024.

Contestualmente all'approvazione del bilancio 2024-2026 saranno sottoposti all'approvazione del Consiglio comunale gli atti riferiti alla politica tributaria comunale di competenza richiesti dalle vigenti normative, l'approvazione dell'aliquota ILIA per il 2024 e, ai sensi dell'art. 172, lett. c) del D.Lgs 267/2000, si procederà alla verifica della quantità e qualità delle aree e fabbricati da destinare alla residenza alle attività produttive e terziarie da cedere in proprietà o in diritto di superficie.

Entro la scadenza del 30.04.2024 fissata dal D.L. 30.12.2021, n. 228, si provvederà all'approvazione delle tariffe della TARI per l'anno 2024.

Ovaro, lì 07/11/2023

Il Responsabile Del Servizio Finanziario
- Dott.ssa Vanessa GIORGIS –

Firmato digitalmente da:
Vanessa Giorgis
Data: 07/11/2023 11:26:53